


INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Guida ai diritti





INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Guida ai diritti





SESSANT'ANNI DI PATRONATO

Via Po, 162 · 00198 ROMA
Tel. 06 852331 · Fax 06 85233488
www.italuil.it
informazioni@pec.italuil.it

Numero Verde
800 085303



Via Cervantes, 64 · 80133 NAPOLI
Tel. 081 5513233 · Fax 081 5518092
www.gliamicidieleonora.it
info@gliamicidieleonora.it

Numero Verde
800 123973

*Edizione fuori commercio
Finito di stampare a Settembre 2012*

Progetto grafico e stampa
Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli
via Irno, località Sardone, lotto 15/17
84098 Pontecagnano Faiano · SA
tel. 089 382647 · fax 089 3856035
www.grafichecapozzoli.com · info@grafichecapozzoli.com

In questa guida ci proponiamo di dare alcune utili informazioni sui diritti e sulle agevolazioni previsti per i cittadini disabili nonché per i lavoratori che li assistono.

La guida non ha la presunzione di “dare una risposta a tutto” ma si pone l’obiettivo di evidenziare gli aspetti fondamentali che possono maggiormente coinvolgere la nostra organizzazione Uil per fornire una adeguata tutela e assistenza agli interessati.



IINTRODUZIONE.....	7
ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI	9
PREMESSA	9
LA DOMANDA	9
LA VISITA MEDICA.....	10
PATOLOGIE ONCOLOGICHE E ACCERTAMENTO	10
LA VISITA MEDICA DI REVISIONE.....	11
L'AGGRAVAMENTO	11
LE PROVVIDENZE ECONOMICHE	11
RICORSO.....	12
GLI INVALIDI CIVILI	13
IL GRADO DI INVALIDITÀ.....	13
LE PROVVIDENZE ECONOMICHE	14
a) PENSIONE DI INABILITÀ.....	14
b) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.....	15
c) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.....	17
d) INDENNITÀ DI FREQUENZA	18
I CIECHI CIVILI.....	21
I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI ASSOLUTI.....	21
a) PENSIONE NON REVERSIBILE	21
b) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI.....	22
I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (VENTESIMISTI).....	23
a) PENSIONE NON REVERSIBILE	23
b) INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (VENTESIMISTI)...	25
I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (DECIMISTI).....	26
a) LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO DECIMISTI.....	26

I SORDI CIVILI.....	27
I BENEFICI ECONOMICI PER I SORDI CIVILI.....	27
a) PENSIONE NON REVERSIBILE	27
b) INDENNITA' DI COMUNICAZIONE.....	28
 LA SORDOCECITÀ CIVILE	 31
CONGEDO PER CURE PER INVALIDI	31
 LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER HANDICAP	
IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.....	33



La semplificazione delle procedure amministrative è stato sempre un richiamo costante dei vari tentativi di rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione e l'ottenimento dei diritti sociali. Recentemente è diventato un *refrain* sempre più incessante da parte delle Istituzioni italiane ed europee.

Ma la semplificazione è tale e valida se accompagnata dalla comprensione dei diritti e dei vari passaggi occorrenti per usufruirne. Questa guida vuole appunto essere uno strumento per comprendere meglio i requisiti e le procedure dei diritti tutelati per rendere sempre più "civile" il rapporto tra cittadini e Stato.

Ma se la comprensione è il versante contenutistico dell'operazione di semplificazione, l'assistenza dei diritti a domicilio è il versante operativo della semplificazione stessa.

L'opuscolo infatti accompagna la presenza dei nostri operatori e dei nostri volontari nell'attività svolta insieme alla Onlus Gli Amici di Eleonora per aiutare le famiglie dei malati in stato vegetativo.

Gilberto De Santis

Presidente ITAL UIL



PREMESSA

In materia di assistenza sociale obbligatoria rientrano alcune prestazioni di natura economica erogate con carattere di continuità e per le quali non rileva avere versato o meno contribuzione in relazione ad attività lavorativa.

Hanno diritto a queste prestazioni coloro che, residenti sul territorio nazionale, vivono in condizioni di disagio economico.

Tra questi interventi rientrano l'assegno sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni e le provvidenze economiche ai minorati civili erogate dall'Inps.

La tutela e protezione dei cittadini svantaggiati sono garantiti dal nostro sistema di sicurezza sociale che si fonda sul principio sancito dall'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo secondo cui: "Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia ed ha diritto alla sicurezza in ogni caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà".

In osservanza di questo principio, la Costituzione italiana garantisce ai cittadini, sprovvisti di adeguati mezzi economici o inabili al lavoro, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Si intende in tal modo tutelare la personalità e la dignità di ogni singolo individuo attraverso la solidarietà espressa da tutta la società civile.

LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e dei relativi benefici economici e non, fino al 31 dicembre 2009, doveva essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale (Asl) competente per territorio.

Dal 1° gennaio 2010 le domande in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, handicap e collocamento mirato, devono essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica. Il certificato medico deve essere preventivamente compilato e inviato telematicamente dal "medico certificatore" secondo le procedure telematiche messe a disposizione dall'Inps.

Il certificato medico introduttivo ha durata di 90 giorni.

Non può essere presentata domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter amministrativo o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione dei cittadini per inoltrare la domanda all'Inps in via telematica e per seguire l'iter della stessa fino alla sua conclusione.

LA VISITA MEDICA

Completata la procedura telematica di invio della domanda, il sistema genera la ricevuta attestante l'avvenuta ricezione da parte dell'Inps. La Commissione medica Asl fissa la data della visita medica e la convocazione arriverà al domicilio indicato dall'interessato, mediante lettera raccomandata, nella quale saranno indicati il giorno e il luogo prestabiliti.

Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà essere richiesta una visita domiciliare.

La Commissione Asl, integrata da un medico dell'Inps quale componente effettivo, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d'invalidità riportando l'esito su un verbale.

Se al termine della visita il parere non è unanime, l'Inps sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova **visita diretta** nei successivi 20 giorni.

In questo caso la visita viene effettuata oltre che da un medico Inps (diverso da quello presente in Commissione Asl), da un medico rappresentante della associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).

Terminata la procedura di accertamento sanitario l'interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica.

PATOLOGIE ONCOLOGICHE E ACCERTAMENTO

PER I SOGGETTI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE È PREVISTO UN ACCERTAMENTO ACCELERATO dell'invalidità civile che deve essere effettuato dall'apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda



dell'interessato. L'accertamento può riguardare una inabilità grave, ma temporanea, che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.

LA VISITA MEDICA DI REVISIONE

Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine alla scadenza del quale l'interessato dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

In questo caso nel verbale viene precisato che la patologia è “rivedibile” entro un termine di tempo.

La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età.

Il Patronato Itai Uil è a disposizione per la richiesta in via telematica di essere sottoposti alla visita di revisione prima della scadenza per evitare l'interruzione delle prestazioni assistenziali che decadono alla data indicata nel verbale.

L'AGGRAVAMENTO

Il soggetto, già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare “domanda di aggravamento”, con l'ausilio del Patronato Itai Uil.

Il certificato telematico inviato dal medico certificatore deve comprovare le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità etc.

Dal 1° gennaio 2010 le domande di aggravamento devono essere inoltrate all'Inps in via esclusivamente telematica. I Patronati, in quanto soggetti abilitati, sono a disposizione dei cittadini per inoltrare la domanda all'Inps in via telematica e per seguire l'iter della stessa fino alla sua conclusione.

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Terminata la fase relativa agli accertamenti sanitari, la persona disabile riceverà al domicilio il verbale di visita con il giudizio finale della Commissione medica. Qualora, a seguito dell'accertamento sanitario, vi sia la possibilità di accedere ad una prestazione economica, il cittadino sarà invitato a presentare

all'Inps la dichiarazione degli elementi socio-economici necessari all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

La compilazione e la trasmissione dell'autocertificazione relativa ai redditi del richiedente potrà essere compilata e trasmessa telematicamente attraverso l'assistenza del Patronato Ital Uil.

L'Inps provvede all'erogazione delle provvidenze economiche.

RICORSO

Se il verbale di accertamento della Commissione Medica della Asl (validato da giudizio definitivo dell'Inps) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell'handicap o non riconosce l'indennità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere al Tribunale competente. Dal 1° gennaio 2012 il giudizio vero e proprio deve essere preceduto da una istanza di accertamento tecnico-preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. Tale accertamento è una fase preliminare alla "causa" vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell'interessato. In seguito all'esame della documentazione sanitaria, da parte di un medico legale nominato dal giudice e che può essere affiancato dai medici legali nominati dall'Inps e dall'interessato, se il parere del medico legale è favorevole e non vi sono contestazioni, l'Inps deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice; in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni.

Qualora l'Inps non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti dall'invalidità per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza dei requisiti reddituali, ecc.) è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Inps entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego.

Il Patronato Ital Uil curerà tutta la fase del ricorso.



La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.

IL GRADO D'INVALIDITÀ

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:

- » 33,3% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici
- » dal 46% in poi si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro.
- » dal 50% le lavoratrici e lavoratori possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, anche in maniera frazionata

Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge prevede che il grado di invalidità sia più elevato:

- » dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale e si ha diritto al pagamento di un ASSEGNO MENSILE
- » con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della PENSIONE D'INABILITÀ

Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

L'Inps provvede all'erogazione delle provvidenze economiche alle persone riconosciute invalide civili con una percentuale d'invalidità superiore al 74%.

Le prestazioni di natura economica sono:

- » Pensione di inabilità
- » Indennità di accompagnamento
- » Assegno mensile di assistenza
- » Indennità di frequenza - minori

a) PENSIONE D'INABILITÀ

CHI NE HA DIRITTO

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciuti invalidi al 100%, nei confronti dei quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente. È inoltre richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto alla pensione il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 15.627,22.

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La pensione è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le altre pensioni percepite a titolo di invalidità.

MISURA

L'importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 267,57.

La pensione può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

INVALIDI ULTRA SESSANTACINQUENNI

Al compimento del 65° anno di età cessa la corresponsione della pensione d'inabilità e in sostituzione è concesso l'assegno sociale sostitutivo.

REVERSIBILITÀ

La pensione d'inabilità non è reversibile, salvo i diritti degli eredi a percepire i ratei già maturati alla data della morte dell'avente diritto.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

b) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

CHI NE HA DIRITTO

L'indennità di accompagnamento è una provvidenza economica concessa ai cittadini totalmente inabili (invalidità 100%) che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età.

Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall'età e dal reddito del soggetto. Gli interessati devono risiedere in Italia ed essere cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

L'indennità di accompagnamento spetta alle persone affette da patologie oncologiche che per effetto della chemioterapia hanno necessità di assistenza continua.

LIMITI DI REDDITO

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole).

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni.

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa.

MISURA

L'importo dell'indennità di accompagnamento viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 492,97.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

RICOVERO IN ISTITUTO

L'indennità di accompagnamento non spetta se l'invalido è ricoverato gratuitamente presso strutture di lunga degenza con pagamento della retta a carico dello Stato. Continua ad essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.

ADEMPIMENTI ANNUALI

Ogni anno coloro che percepiscono l'indennità di accompagnamento devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico degli enti pubblici.

Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICRIC).

Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

c) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

CHI NE HA DIRITTO

L'assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d'invalidità pari o superiore al 74%. È inoltre richiesto che i soggetti interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto all'assegno mensile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 4.596,02.

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

INCOLLOCAMENTO AL LAVORO

Fino al 2007 uno dei requisiti per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza era subordinato alla condizione che il soggetto disabile non fosse collocabile in alcuna attività lavorativa.

Dal 2008 questa condizione è stata superata: oggi è necessario che il soggetto dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora la persona disabile sia impegnata in un'attività lavorativa minima, che quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a € 7.500, per lavoro dipendente, o € 4.500 per lavoro autonomo, non vi è incompatibilità tra l'assegno mensile e l'attività lavorativa.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole). Inoltre è incompatibile con altre pensioni di invalidità Inps.

MISURA

L'importo dell'assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 267,57.

L'assegno può essere riscosso presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

INVALIDI ULTRA SESSANTACINQUENNI

Al compimento del 65° anno di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile e in sostituzione

è concesso l'assegno sociale sostitutivo.

ADEMPIMENTI ANNUALI

Ogni anno coloro che percepiscono l'assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità relativa al mantenimento dei requisiti previsti per beneficiare della provvidenza economica. Nella fattispecie si tratta di una dichiarazione attestante il mancato svolgimento di un'attività lavorativa, requisito comunque soddisfatto qualora l'attività lavorativa svolta sia minima, quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a € 7.500, per lavoro dipendente, o € 4.500 per lavoro autonomo.

Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICLAV).

Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

d) INDENNITÀ DI FREQUENZA

CHI NE HA DIRITTO

L'indennità mensile di frequenza è una provvidenza economica erogata in favore dei minori di anni 18 ai quali sia stata riconosciuta la condizione di



“minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o di “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”. I minori devono risiedere in Italia, essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o iscritti in quello dei genitori).

FREQUENZA

Per poter beneficiare dell’indennità di frequenza è necessario che il minore frequenti un centro di riabilitazione, o un centro di formazione professionale, un centro occupazionale, una scuola di ogni grado e ordine o un asilo nido.

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto all’indennità il reddito annuo personale non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l’anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 4.596,02.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili e con le indennità previste per i ciechi civili e i sordi civili. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.

MISURA

L’importo dell’indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l’anno 2012 l’importo mensile della prestazione è di € 267,57.

L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico, e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell’asilo nido.

RICOVERO IN ISTITUTO

L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo o permanente, con esclusione del ricovero in regime di day hospital.

ADEMPIMENTI ANNUALI

Ogni anno coloro che percepiscono l'indennità di frequenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico degli enti pubblici.

Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICRIC).

Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.

CESSAZIONE

Il diritto alla prestazione viene meno dal mese successivo a quello della cessazione della frequenza.

(*) Secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, in relazione ad alcune provvidenze economiche richieste da cittadini stranieri non comunitari, hanno diritto all'erogazione della prestazione, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, anche coloro i quali non sono in possesso formalmente del predetto titolo e possono dimostrare di essere regolarmente soggiornanti in Italia. Tale principio è stato ribadito con Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 14733 del 05.07.2011.

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza citata in merito all'attribuzione della pensione di inabilità e assegno mensile di assistenza, con riferimento alle condizioni reddituali richieste per l'assegnazione dei benefici in questione, debba aversi riguardo non solamente al reddito proprio dell'invalide ma anche, se costui è coniugato, al reddito (eventuale) del coniuge; onde il beneficio va negato quando l'importo del primo ovvero di quello complessivamente posseduto dai coniugi, superi il limite determinato dai criteri indicati dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971.

Il principio affermato dalla Corte protrae una situazione paradossale che si verifica tra l'attribuzione delle suddette provvidenze, in sede amministrativa, durante la quale il limite reddituale rilevante è esclusivamente quello personale del soggetto richiedente (anche se coniugato), e quella in sede giudiziaria nella quale deve aversi riguardo non solo al reddito del ricorrente ma anche, all'eventuale reddito del coniuge del medesimo.



Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste per legge, coloro che siano stati riconosciuti dalla competente commissione sanitaria affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili possono distinguersi in due categorie: ciechi assoluti e parziali, alle quali si aggiunge una terza categoria composta dai ciechi decimisti.

I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI ASSOLUTI

I ciechi assoluti sono coloro che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.

Provvidenze economiche in favore dei ciechi civili assoluti:

- Pensione non reversibile
- Indennità di accompagnamento per Ciechi assoluti

PENSIONE NON REVERSIBILE

CHI NE HA DIRITTO

La pensione è destinata alle persone totalmente prive di vista, che abbiano compiuto il 18° anno di età. La prestazione continua ad essere pagata anche dopo il compimento dei 65 anni.

Per ottenerla è necessario che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

I minori di 18 anni, non vedenti, non possono percepire la pensione; percepiscono l'indennità di accompagnamento.

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto alla pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 15.627,22, sia che la persona disabile sia ricoverata o meno.

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa ed è compatibile con le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

MISURA

L'importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 289,36; in caso di ricovero del soggetto in istituto di cura con quota a carico anche in parte di Ente pubblico, l'importo mensile è di € 267,57.

La pensione può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

REVERSIBILITÀ

La pensione non è reversibile.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI

CHI NE HA DIRITTO

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto. È concessa anche ai soggetti disabili già possessori di pensione non reversibile.

Gli interessati devono risiedere in Italia ed essere cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole).

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre l'indennità è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totali e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

MISURA

L'importo dell'indennità di accompagnamento viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 827,05.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (VENTESIMISTI)

I ciechi parziali ventesimisti sono coloro che hanno un residuo visivo a tutti e due gli occhi pari a un ventesimo anche con eventuale correzione.

Provvidenze economiche in favore dei ciechi civili parziali:

- Pensione non reversibile
- Indennità speciale per Ciechi parziali

PENSIONE NON REVERSIBILE

CHI NE HA DIRITTO

La pensione è destinata alle persone in stato di cecità parziale. La pensione spetta anche ai minori e ai soggetti ultra sessantacinquenni.

Per ottenerla è necessario che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto alla pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 15.627,22.

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

MISURA

L'importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 267,57.

La pensione può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

REVERSIBILITÀ

La pensione non è reversibile.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (VENTESIMISTI)

CHI NE HA DIRITTO

Per i ciechi civili parziali (ventesimisti) è prevista anche una speciale indennità che si può ottenere indipendentemente dall'età e dal reddito personale.

Per ottenerla è necessario che gli interessati siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

COMPATIBILITÀ

L'indennità speciale è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, con il ricovero in istituti di cura, ed è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi parziali.

MISURA

L'importo dell'indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 193,26.

L'indennità può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

REVERSIBILITÀ

L'indennità speciale non è reversibile.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

*Secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, in relazione ad alcune provvidenze economiche richieste da cittadini stranieri non comunitari, hanno diritto all'erogazione della prestazione, fermo restando il possesso di tutti gli

altri requisiti richiesti, anche coloro i quali non in possesso formalmente del predetto titolo possono dimostrare di essere regolarmente soggiornanti in Italia. Tale principio è stato ribadito con Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 14733 del 05.07.2011.

I BENEFICI ECONOMICI PER I CIECHI CIVILI PARZIALI (DECIMISTI)

I ciechi civili parziali decimisti sono coloro che hanno un residuo di vista a tutti e due gli occhi pari a un decimo.

Ai ciechi civili decimisti spettava un assegno vitalizio; con l'introduzione della pensione per i ciechi assoluti e ciechi parziali ventesimisti la prestazione è stata soppressa.

Il diritto a percepire la prestazione permane per coloro che ne avevano diritto in precedenza.

LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO DECIMISTI

Ai fini del diritto all'assegno vitalizio per ciechi decimisti il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 7.513,13.

MISURA

L'importo dell'assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 198,57.



Sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (termina con il compimento del dodicesimo anno di età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Se la perdita uditiva è al di sotto di determinati limiti stabiliti per legge la domanda di riconoscimento viene esaminata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Le provvidenze economiche previste per sordomuti spettano ai residenti in Italia, cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e siano residenti in Italia.

I BENEFICI ECONOMICI PER I SORDI CIVILI

I benefici economici riconosciuti ai sordi civili sono:

- Pensione non reversibile
- Indennità di comunicazione

PENSIONE NON REVERSIBILE

CHI NE HA DIRITTO

La pensione è destinata alle persone riconosciute sordomute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per ottenerla è necessario che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).

LIMITI DI REDDITO

Ai fini del diritto alla pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2012 il limite di reddito personale annuo è di € 15.627,22.

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio per menomazioni diverse dalla sordità.

MISURA

L'importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 13 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 267,57. La pensione può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

INVALIDI ULTRA SESSANTACINQUENNI

Al compimento del 65° anno di età cessa la corresponsione della pensione non reversibile e in sostituzione è concesso l'assegno sociale sostitutivo.

REVERSIBILITÀ

La pensione non è reversibile.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

CHI NE HA DIRITTO

Per i sordomuti è prevista anche una speciale indennità che si può ottenere indipendentemente dall'età e dal reddito personale.

Per ottenerla è necessario che gli interessati siano cittadini italiani o dell'Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), e siano residenti in Italia (*).



LIMITI DI REDDITO

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza concessa ai minori.

COMPATIBILITÀ

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre è compatibile con la pensione non reversibile, con l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totali o per cecità civile (minorazioni diverse dalla condizione di sordomuto).

MISURA

L'importo dell'indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposto per 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo mensile della prestazione è di € 245,63.

L'indennità può essere riscossa presso l'ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

DECORRENZA

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

REVERSIBILITÀ

L'indennità di comunicazione non è reversibile.

CESSAZIONE

Per i cittadini italiani e dell'Unione europea l'erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.

(*) Secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, in relazione ad alcune provvidenze economiche richieste da cittadini stranieri non comunitari, hanno diritto all'erogazione della prestazione, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, anche coloro i quali non in possesso formalmente del predetto titolo possono dimostrare di essere regolarmente soggiornanti in Italia. Tale principio è stato ribadito con Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 14733 del 05.07.2011.



Recentemente è stata introdotta una nuova definizione di minorazione civile in relazione alla doppia limitazione cui sono affetti i soggetti riconosciuti al contempo ciechi e sordi civili: la sordocecità.

Ai cittadini riconosciuti sordociechi spettano le prestazioni economiche distintamente previste per i ciechi e per i sordi.

La Legge 107/2010 che ha disciplinato in maniera autonoma questa situazione di minorazione civile ha previsto il cumulo e l'erogazione, in forma unificata, delle prestazioni derivanti da cecità e sordità.

Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità.

L'accertamento deve essere effettuato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992 che dovrà essere integrata dagli specialisti preposti all'accertamento della sordità e della cecità. L'accertamento dovrebbe concludersi in un'unica seduta e non prevedere revisioni.

Al momento l'Inps non ha ancora aggiornato la procedura per la trasmissione telematica delle relative istanze in linea con quanto già previsto per tutte le altre tipologie di domande di prestazioni in materia di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità.

L'Inps si è inoltre riservato di fornire le istruzioni operative per l'erogazione unificata delle distinte prestazioni spettanti ai soggetti riconosciuti sordociechi.

CONGEDO PER CURE PER INVALIDI

CHI NE HA DIRITTO

Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a **trenta giorni**.

Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morboso, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Questa possibilità, espressamente regolamentata dall'art. 7 del D.Lgs. 119/11, era già prevista da precedenti norme che, a seguito di quanto disposto dal citato art. 7, sono state contestualmente abrogate.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa **domanda del lavoratore** con la **richiesta del medico** convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la **necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta**.

Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PERIODO DI COMPORTO

Il lavoratore dipendente pubblico e privato in congedo ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Questo trattamento, secondo il parere del Ministero del lavoro (prot. n. 25/I/0006893/2006) è a carico del datore di lavoro privato senza che venga erogata alcuna indennità da parte dell'Inps,

Nel settore pubblico provvedono le Amministrazioni di appartenenza secondo i criteri e le modalità previsti.

Ai fini di un effettivo utilizzo di questo congedo, particolare attenzione dovrà essere posta ai contratti di lavoro, con riferimento alla disciplina attualmente vigente e al trattamento economico spettante.

L'assenza per congedo, anche se equiparata alla condizione di malattia, non concorre alla determinazione del periodo di comporto, stabilito dai CCNL, in quanto ulteriore.

Le agevolazioni lavorative per handicap in situazione di gravità



INDICE

- » **La legge 104 del 1992 - successive modifiche e integrazioni**
- » **Soggetti interessati. Criteri generali e requisiti**
 - Tre giorni di permesso mensile
- » **Accertamento dell'handicap in situazione di gravità**
- » **Genitori di figli disabili gravi**
- » **Permessi per i lavoratori disabili gravi**
- » **Parenti e affini di persone disabili gravi**
 - Patologie invalidanti e "mancanza"
- » **Cumulo dei permessi per assistere più persone**
- » **Assistenza ad un familiare residente in altra località**
 - Documentazione
- » **Congedo retribuito biennale**
 - Soggetti legittimati
 - Durata della prestazione e trattamento economico
 - Quando il disabile svolge attività lavorativa
 - Requisito della convivenza
 - Invio telematico delle domande di congedo straordinario
- » **Ricovero a tempo pieno - eccezioni**
- » **Presentazione delle domande. Trattamento economico**
 - Modalità di fruizione dei permessi
- » **Disabilità e integrazione sociale**

LA LEGGE 104 DEL 1992 - SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La legge **n.104 del 1992** regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili in modo significativo.

Gli interventi previsti da questa legge sono vari, non sono soltanto di tipo assistenziale o previdenziale, ma si indirizzano alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità, al pieno inserimento sociale delle persone affette da minorazioni di qualsiasi natura, attraverso il diritto allo studio, la formazione professionale, l'integrazione lavorativa e le agevolazioni fiscali.

Indicazioni precise vengono inoltre fornite riguardo la rimozione di ostacoli e il superamento delle barriere architettoniche per consentire la più ampia mobilità possibile ai cittadini disabili, ed altro.

Ci occupiamo al momento delle **agevolazioni lavorative** previste per i genitori o i familiari lavoratori che assistono persone disabili e per gli stessi lavoratori disabili, esplicitate nell'art.33 della legge, che consentono di assentarsi dal lavoro per determinati periodi, usufruendo di **permessi e congedi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa**.

La guida tiene conto delle modifiche e integrazioni apportate nel merito dall'art. 24 della legge n. 183/2010 e dal D.Lgs. n. 119/2011, nonché della circolare Inps n. 32/2012 per i lavoratori assicurati all'Istituto, e della circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 per quelli della pubblica Amministrazione, esplicative del decreto legislativo n. 119.

Ai fini di una corretta applicazione delle norme va tenuto anche conto dell'orientamento della giurisprudenza e dei pareri del Ministero del Lavoro che hanno contribuito nel tempo a chiarirne l'ambito di applicazione.

SOGGETTI INTERESSATI. CRITERI GENERALI E REQUISITI

TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito i lavoratori dipendenti pubblici e privati, genitori di figli disabili gravi, nonché il coniuge, i parenti e affini di persone con grave disabilità entro il 2° grado e gli stessi lavoratori disabili.

I parenti o gli affini di terzo grado (*es. zii, nipoti, ecc.*) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni.

La legge prevede inoltre che:

- » **solo un lavoratore dipendente** può usufruire dei tre giorni per l'assistenza alla stessa persona disabile grave (*referente unico*) ad eccezione dei genitori;
- » il lavoratore fruitore dei benefici lavorativi ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina “**al domicilio della persona da assistere**” e non può essere trasferito senza consenso ad altra sede;
- » non sono più richiesti i requisiti della **continuità** e della **esclusività** dell'assistenza prestata, quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi;
- » **i genitori, parenti e affini del minore di tre anni** in situazione di disabilità grave possono fruire dei **tre giorni di permesso mensile**.

I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche frazionabili in ore, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Le agevolazioni sono concesse purché il richiedente abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e la persona da assistere sia in situazione di handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Per ottenere i benefici lavorativi, è necessario che vi sia l'accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte dell'apposita Commissione medica della Asl competente, integrata da un medico dell'Inps.

Le domande per il riconoscimento dello stato di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità, sono **presentate all'Inps esclusivamente per via telematica**.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per lo svolgimento di questo servizio.

La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”.

Per i grandi invalidi di guerra e per i soggetti ad essi equiparati l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero competente o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dall'apposita Commissione.

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato che deve essere effettuato dalla Commissione Asl, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

N.B. Il riconoscimento di invalidità civile e la certificazione di “handicap in situazione di gravità” sono due riconoscimenti diversi, pertanto il riconoscimento di invalidità civile anche al 100% non configura la condizione di “grave handicap”, essendo diversi i presupposti di legge che prevedono le due situazioni.

GENITORI DI FIGLI DISABILI GRAVI

I genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli con handicap in situazione di gravità e non ricoverati a tempo pieno, hanno diritto a particolari agevolazioni, anche se uno dei due non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalingo/a, ecc.).

I genitori possono fruire “**alternativamente**” tra di loro dei benefici, in deroga alla regola del “*referente unico*”.

Per i genitori le disposizioni della legge 104/92 sono state recepite dal T.U. n. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) che ha coordinato la normativa circa i diritti ai benefici lavorativi.

Modifiche e integrazioni sono state apportate dalle recenti leggi.

I benefici sono diversi a seconda dell'età del figlio.

- » **Fino ai tre anni di età del bambino** i genitori hanno diritto, in alternativa: al prolungamento del congedo parentale, ovvero a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti.
- » **Oltre i tre anni e fino agli otto anni di età del figlio** i genitori hanno diritto, in alternativa: ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del figlio.
- » **Oltre gli otto anni di età del bambino** i genitori hanno diritto ai tre giorni di permesso mensile.

Prolungamento del congedo parentale. Per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre

hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni (36 mesi).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionabili in ore.

Non sono più richiesti, nel caso di figlio **disabile maggiorenne**, i requisiti della convivenza e della “continuità” e dell’ “esclusività” dell’assistenza in assenza di convivenza.

Inoltre secondo **l'orientamento consolidato della giurisprudenza** i permessi devono essere concessi pur se siano presenti nella famiglia altre persone, parenti non lavoratori, badanti, ecc. in grado di prestare assistenza al disabile. Il figlio con disabilità in situazione di gravità, ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale, può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della famiglia, debba prestare l'assistenza prevista.

PERMESSI PER I LAVORATORI DISABILI GRAVI

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare *“alternativamente”* o delle **due ore di permesso giornaliero retribuito** (*con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane*) o di un'ora di permesso giornaliero (*se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore*), **o dei tre giorni di permesso mensile retribuiti** e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore.

Inoltre hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Un lavoratore che fruisce già dei permessi per se stesso può assistere un'altra persona che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale.

Il lavoratore disabile potrà essere assistito a sua volta da un familiare lavoratore (*referente unico dell'assistenza*).

Il Ministero del lavoro ha precisato che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile non costituisce un limite alla fruizione dei permessi o del congedo biennale retribuito da parte del familiare che lo assiste e che detti permessi non devono essere fruiti necessariamente nella stessa giornata. L'assistenza infatti si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, quali l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero in attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (*ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici*). Precisa il Ministero che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

Inoltre è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell'assistenza, stante la necessità del disabile, per esempio, di essere accompagnato per l'effettuazione di cure connesse al proprio stato.

PARENTI E AFFINI DI PERSONE DISABILI GRAVI

Hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito il coniuge e i parenti o gli affini del disabile grave **entro il secondo grado** (*ad es. sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati*).

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di **terzo grado** (*ad es. sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti*) del disabile grave, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: uno dei genitori o il coniuge della persona con disabilità grave **abbiano compiuto i**

sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Referente unico. Solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con handicap grave. Pertanto i permessi non possono essere fruiti alternativamente da più beneficiari, ad eccezione dei genitori.

I requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza non sono più considerati presupposti necessari per la fruizione dei permessi.

PATOLOGIE INVALIDANTI E "MANCANZA"

Riguardo le **patologie invalidanti**, l'Inps e il Dipartimento Funzione pubblica, sentito il Ministero della salute, ritengono che *sia corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000*, riportate di seguito:

- 1) *patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;*
- 2) *patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;*
- 3) *patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.*

L'Inps sostiene che queste patologie debbano essere a carattere permanente, posizione che non condividiamo in quanto le patologie indicate dal DM possono essere anche a carattere temporaneo.

L'espressione "**mancanti**", per l'Inps e il Dfp, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (ad es. divorzio, separazione legale o abbandono).

A nostro avviso la “mancanza” potrebbe essere anche solo temporanea, o intesa come “non volontà” o “impossibilità” della persona di prestare assistenza (*es. impegni di lavoro che la tengono spesso lontana da casa, ecc.*).

Va tenuto peraltro presente che **secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza** i permessi possono essere fruiti anche se nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario, o nel caso che la persona con disabilità grave fruisca di altre forme di assistenza pubblica o privata (quali assistenza a domicilio, badante, ecc.). Inoltre la persona con disabilità (ovvero il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può scegliere il familiare che gli presti assistenza.

CUMULO DEI PERMESSI PER ASSISTERE PIÙ PERSONE

Viene limitata la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave.

Il lavoratore dipendente, infatti, ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, a condizione che il familiare da assistere sia il **coniuge o un parente/affine entro il primo grado** (*ad es. genitori, figli*).

Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di **secondo grado** (*ad es. nonni, fratelli, sorelle*) occorre che *uno dei genitori o il coniuge* della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Solo al sussistere di detti requisiti si potranno cumulare più permessi.

Secondo recenti indicazioni dell'Inps rivolte ai dipendenti dell'Istituto, il lavoratore che fruisce dei benefici per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già concessi. La legge e le conseguenti disposizioni applicative creano perplessità, per cui riteniamo che ogni caso di “cumulo” vada valutato attentamente.

ASSISTENZA AD UN FAMILIARE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ

DOCUMENTAZIONE

Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria

residenza, deve attestare *con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito*. In sostanza deve dimostrare di essersi recato dal disabile per prestare assistenza, fornendo la prova dei viaggi sostenuti.

L'Inps precisa che l'uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc., è preferibile in quanto consente di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.

Nell'impossibilità o non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, l'utilizzo del mezzo privato dovrà essere dimostrato da idonea documentazione da esibire al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi, *(ad es. ricevuta del pedaggo autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata)*.

Secondo l'Inps e il Dfp l'assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ai sensi della legge n. 104 quando il lavoratore non produca al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

CONGEDO RETRIBUITO BIENNALE

Per l'assistenza ai figli o ai parenti con "accertato" handicap grave l'art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 (Tutela della maternità e paternità) prevede un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, **frazionabile in mesi, settimane o giorni**.

La Corte Costituzionale nel tempo ha ampliato la platea dei soggetti che possono fruire di tale congedo, estendendolo dai genitori, fratelli e sorelle, anche al coniuge e ai figli.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Le modifiche più incisive sono state apportate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/11.

La legge prevede che hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

1. **il coniuge convivente** di persona con handicap in situazione di gravità;

2. **il padre o la madre** (non è richiesta la convivenza) anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. **uno dei figli conviventi** della persona disabile grave, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi o affidatari (quindi dei nonni, genitori della madre o del padre);
4. **uno dei fratelli o sorelle conviventi** nel caso in cui i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Nota Bene

L'Inps (circ. n. 32/2012) e il Dfp (circ. n. 1/2012) precisano che la possibilità di concedere il beneficio ai figli o ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti gli altri familiari nell'ordine di precedenza (coniuge convivente, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e tutti i figli conviventi) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Posizione che, a nostro avviso, non è conforme all'orientamento giurisprudenziale, come abbiamo in precedenza evidenziato, stante anche l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.

*Inoltre circa le **patologie invalidanti** e l'espressione "**mancanti**" l'Inps e il Dfp confermano le loro precedenti indicazioni, come abbiamo riportato nella parte "Parenti e affini di persone disabili gravi". Ribadiamo, anche ai fini del congedo straordinario, che ambedue le condizioni (patologie invalidanti e "mancanza"), a nostro avviso, possono avere carattere anche solo temporaneo.*

Il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, nel caso i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.

Referente unico. Anche il congedo straordinario come i permessi (art. 33 legge 104/92) non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile grave. Ad esclusione naturalmente dei

genitori ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio, anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi previsti, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Ricordiamo che **il destinatario della normativa non è colui che beneficia del permesso ma il portatore di handicap** che, attraverso il permesso, viene assistito: all'interno di questa necessità di assistenza è il legame familiare che individua il soggetto a cui deve essere concesso il permesso.

DURATA DELLA PRESTAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il congedo non può superare **la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente.**

La persona disabile in situazione di gravità ha diritto infatti a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.

Pertanto in presenza di due figli disabili gravi, la madre avrà diritto a due anni di congedo retribuito per un figlio, il padre al congedo retribuito biennale per l'altro figlio.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma **con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento**, *(sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza)*, nonché all'accredito della contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un **importo complessivo massimo annuo** rivalutato annualmente secondo gli indici Istat *(per il 2012 pari a euro 45.471,78)*.

Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

QUANDO IL DISABILE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa.

Si è espresso in tal senso il Ministero del lavoro, secondo il quale il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare **non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa**, pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.

REQUISITO DELLA CONVIVENZA

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della **convivenza**.

L'Inps con circ. n. 32/2012 e il Dfp con circ. n. 1/2012 precisano che il **requisito della convivenza**, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (*iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/89*), se diversa dalla dimora abituale (*residenza*) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione di questi elementi, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva.

Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (*appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico*) ma non nello stesso interno.

INVIO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI CONGEDO STRAORDINARIO

Le **domande di congedo straordinario** da parte dei lavoratori assicurati Inps per assistere un familiare disabile grave, dal 1° gennaio 2012, sono presentate all'Inps, **esclusivamente in modalità telematica**, mediante uno dei seguenti canali: Patronati; Contact Center; WEB—servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono gratuitamente a disposizione dei lavoratori interessati, per lo svolgimento di questo servizio.

RICOVERO A TEMPO PIENO - ECCEZIONI

La legge prevede che presupposto per la concessione dei benefici è che **la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.**



Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Pertanto nel caso di ricoveri **in day hospital** e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti.

Secondo le Indicazioni Inps fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno le seguenti ipotesi:

- » interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- » ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l'ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall'Inps;
- » ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Inoltre, come espressamente previsto dalla legge:

- » il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori;
- » il congedo retribuito biennale può essere concesso anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. TRATTAMENTO ECONOMICO

I lavoratori dipendenti del settore privato per ottenere la fruizione dei benefici devono presentare all'Inps la domanda con l'apposita modulistica predisposta, recentemente aggiornata, in duplice copia, una delle quali protocollata verrà restituita al lavoratore che la consegnerà al datore di lavoro. I moduli sono diversi a seconda della prestazione richiesta.

Deve essere allegato il documento attestante la situazione di handicap grave e altra documentazione necessaria, secondo le modalità previste dall'Istituto.

Per i benefici lavorativi spetta un'indennità da parte dell'Inps, che viene anticipata dal datore di lavoro privato.

Il lavoratore dipendente pubblico deve presentare apposita istanza alla propria Amministrazione allegando il verbale della commissione medica dell'accertamento di handicap grave, dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, attraverso la produzione di idonea documentazione e una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza circa le agevolazioni lavorative.

La stessa Amministrazione provvede ad erogare la retribuzione o indennità previste.

Il lavoratore privato o pubblico si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Si ricorda che la fruizione dei permessi è innanzitutto un diritto del lavoratore le cui modalità potranno essere concordate con il datore di lavoro.

Nel caso dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, frazionabili anche in ore, il Ministero del lavoro, con interpello n. 31/10, fornisce alcune indicazioni circa le modalità di fruizione degli stessi, richiamando "principi di carattere generale volti a **contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile**", considerata l'assenza di una disciplina in tal senso.

Ad avviso del Ministero una adeguata programmazione dei permessi, a cadenza settimanale o mensile, richiesta dal datore di lavoro, che segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze, non deve compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza, garantendo nello stesso tempo il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa senza comprometterne il buon andamento, *fermo restando che*

improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL offrono tutela e assistenza gratuite per la presentazione telematica all'Inps della domanda di riconoscimento dell'handicap grave, per ottenere i benefici lavorativi e per tutte le informazioni necessarie.

DISABILITÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE

L'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili si realizzano mediante diverse azioni d'intervento e vengono attuate in relazione alla natura e alla consistenza della disabilità, alla capacità complessiva individuale residua.

Ad esempio:

- » l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- » il diritto all'informazione e allo studio;
- » l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale;
- » le garanzie per l'esercizio del diritto di voto;
- » le riserve di alloggi;
- » la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
- » le protesi e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico e sensoriale;
- » la piena integrazione nel mondo del lavoro;
- » i particolari benefici fiscali per le persone con disabilità e per i loro familiari, quali: quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici, ed altri.



Il Patronato ITAL UIL offre tutela e assistenza gratuita per la presentazione telematica all'INPS della domanda di invalidità civile, per il riconoscimento dell'handicap grave, per le prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito (maternità, malattia, disoccupazione, trattamenti di famiglia, etc) e per tutte le informazioni necessarie.

Per conoscere le sedi ITAL UIL visita il sito **www.italuil.it**

o chiama il



Gli amici di Eleonora
ONLUS

Via Cervantes, 64 · 80133 NAPOLI
Tel. 081 5513233 · Fax 081 5518092
www.gliamicidieleonora.it
info@gliamicidieleonora.it



Centro di Assistenza alle famiglie
Regione Campania

800-123973

